

**D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14
Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n.155**

- Il commento dell'ANCE alla nuova disciplina -

14 Marzo 2019

SOMMARIO

PREMESSA	2
L'ENTRATA IN VIGORE (ART.389)	4
La posizione dell'ANCE	4
I CONTENUTI PRINCIPALI DEL DECRETO LEGISLATIVO	5
Principali novità	5
La buona fede dei creditori (art.4).....	6
La posizione dell'ANCE	6
Procedure d'allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25)	6
Indicatori della crisi (art. 13).....	7
Nomina degli organi di controllo (artt.375 e 379).....	7
Fase di allerta (art. 12, 14-15)	8
Composizione assistita della crisi (artt. 18-25)	9
La posizione dell'ANCE	10
Accordi per la regolazione della crisi d'impresa (artt. 56-57, 61)	11
Accordi in esecuzione di piani attestati (art.56)	11
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art.57).....	13
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art.61).....	14
Concordato preventivo (artt. 44 e 84-120)	14
Transazione fiscale (artt.63, 88)	15
Liquidazione giudiziale (artt.121-277)	16
Esdebitazione (artt.278-283)	16
Procedure per i gruppi di imprese (artt.284-292)	17
Compensi dei professionisti (artt. 23, 137 e 351)	17
La posizione dell'ANCE	18
Responsabilità degli amministratori (art.378)	19
La posizione dell'ANCE	19

PREMESSA

L'adozione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, in attuazione della legge delega 155/2017 rappresenta l'occasione per avviare nel nostro Paese un importante processo riformatore che non riguarda unicamente la modernizzazione di un sistema normativo ormai incapace di tutelare le imprese, ma che può accrescere in generale la competitività del sistema economico.

La riforma del sistema fallimentare, che entrerà in vigore tra diciotto mesi, tranne alcune disposizioni, contiene le seguenti novità:

- nuova procedura d'allerta e composizione assistita alla crisi;
- revisione della disciplina del concordato preventivo;
- sostituzione della procedura fallimentare con la liquidazione giudiziale;
- modifiche alla normativa sull'esdebitazione;
- normativa sull'insolvenza dei gruppi di imprese.

Il D.Lgs. contiene, altresì, una sezione in materia di "Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire", nonché disposizioni che mettono in relazione la crisi d'impresa con il settore dei contratti pubblici (ivi compresi gli appalti pubblici di lavori).

In linea generale, ANCE condivide i principi ispiratori di questa riforma finalizzati alla continuità aziendale, tema al quale finalmente il Legislatore ha dedicato attenzione, e che rappresenta un'esigenza primaria e da lungo tempo sentita dalla generalità delle imprese del settore delle costruzioni.

Il mantenimento in efficienza di un'azienda rappresenta, infatti, un valore che deve essere salvaguardato soprattutto nei periodi in cui la gestione ordinaria incontra delle difficoltà.

Ecco perché, anche in fase di crisi del mercato, ove l'impresa non riesca più ad adempiere alle proprie obbligazioni, ad esempio verso i fornitori, verso i propri dipendenti o verso l'Amministrazione finanziaria, appare assolutamente indispensabile mantenere e promuovere in ogni caso l'esercizio dell'attività, anziché, viceversa, attivare le procedure giudiziali, che, oltretutto, possono mettere in pericolo il patrimonio aziendale e minare l'esistenza dell'impresa stessa.

Infatti, garantire la prosecuzione dell'attività significa salvaguardare tutte quelle componenti essenziali all'esercizio dell'impresa, prima fra tutte il mantenimento dei posti di lavoro con il connesso pagamento delle retribuzioni, nonché la conservazione del patrimonio tecnologico ed il know how acquisito negli anni.

E' solo partendo da tali premesse, infatti, che può essere evitato il rischio della perdita della vocazione imprenditoriale, specie per imprese strutturate ed operanti da lungo tempo, che interessa anche le nuove generazioni, ad oggi troppo spesso disincentivate ad investire in nuove iniziative.

La ragione di tale insofferenza risiede, in larga parte, nella sfiducia negli strumenti in vigore ad oggi per la gestione dell'insolvenza, che appaiono fortemente inadeguati

rispetto all'attuale quadro economico, caratterizzato da una crisi senza precedenti, in atto ormai da quasi un decennio.

L'impatto economico della crisi sul settore delle costruzioni è stato, infatti, drammatico. In circa un decennio, nel settore delle costruzioni hanno cessato l'attività oltre 120.000 imprese. Le perdite inoltre hanno maggiormente colpito proprio le realtà più strutturate, facendo quindi venir meno quelle competenze "storiche" e consolidate nel tempo, necessarie ad una ripresa sostenibile per l'intero settore.

Il bilancio complessivo dei posti di lavoro persi in edilizia dall'inizio della crisi è imponente: -600mila occupati.

I dati si riferiscono al solo settore delle costruzioni, di cui ANCE è portavoce, ma è di tutta evidenza che, specie nell'attuale congiuntura economica negativa, la generalizzata crisi d'impresa ha prodotto un preoccupante effetto a livello sociale, in termini di impoverimento del tessuto imprenditoriale, **in tutti i settori chiave della nostra economia.**

Si esprime apprezzamento, quindi, per il lavoro fin qui svolto in sede parlamentare, che ha portato, tra l'altro, come richiesto dall'ANCE, a porre particolare attenzione il principio relativo alla **buona fede dei creditori**, che devono osservare l'obbligo di collaborazione **con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale.**

In sede parlamentare l'ANCE ha ribadito la necessità che nel processo attuativo fosse prestata attenzione ad alcuni principi che, purtroppo, non hanno trovato accoglimento nell'articolato del D.Lgs., quali:

- la necessità di specificare **la definizione dello stato di crisi**, distinguendo fra insolvenza dovuta ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all'insolvenza prodotta a seguito **di negligenza nell'attività degli amministratori.**

Conseguentemente, occorre definire con maggiore chiarezza **le ipotesi di responsabilità degli amministratori**, che sarebbero perseguite solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, a fronte invece della completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui il dissesto dell'impresa sia stato causato da fattori economici oggettivi e non da una gestione patrimoniale colpevolmente incauta;

- il **coinvolgimento delle associazioni di categoria** e, quindi, dell'**ANCE per il settore delle costruzioni**, nell'**elaborazione degli indicatori della crisi** nell'ambito delle procedure d'allerta.

Sotto tale profilo, come richiesto dall'ANCE, sono state riviste le modalità di calcolo degli indicatori di crisi, rilevanti ai fini della determinazione dello stato di allerta che precede l'insolvenza, al fine di tener conto delle dimensioni dell'impresa dal punto di vista patrimoniale.

In particolare, questi sono stati individuati nella *sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa prodotti dall'impresa, nell'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi e nei ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.*

Resta fermo, in ogni caso, il coinvolgimento delle associazioni di categoria nella fase di eventuale contestazione degli indici di crisi da parte dell'impresa;

- il **contenimento** dei **compensi dei professionisti** preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare al termine della procedura in proporzione all'attivo realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura;
- l'**applicabilità** delle **nuove regole di gestione dell'insolvenza**, in attuazione della legge delega, ai procedimenti pendenti, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l'intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale.

L'ANCE in considerazione dell'entrata in vigore, tra diciotto mesi, di gran parte delle disposizioni di interesse, non mancherà di intervenire, presso le competenti Sedi, per richiamare l'attenzione sulla necessità delle suddette modifiche.

L'ENTRATA IN VIGORE (ART.389)

Il D.Lgs. entrerà **in vigore**, in linea generale, **decorsi 18 mesi** dalla data di **pubblicazione** in **Gazzetta Ufficiale** (ovvero dal 15 agosto 2020), **tranne alcune sue disposizioni, che hanno efficacia in via anticipata, ovvero il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.** (il 16 marzo 2019). Si tratta, per quanto di interesse, dei seguenti aspetti:

- **“Responsabilità degli amministratori”** (art.378);
- **“Nomina degli organi di controllo”** (art.379);
- **“Assetti organizzativi dell'impresa”** (art.375).

In ogni caso, entro due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, potranno essere emanati decreti correttivi, come stabilito in una specifica legge delega, approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 27 febbraio, in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La posizione dell'ANCE

Il decreto legislativo attuativo della delega, con le nuove regole relative alle procedure d'insolvenza, si applicherà ai procedimenti sorti a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Al riguardo, fermo restando tale principio generale di irretroattività, occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere una limitata applicabilità dei nuovi istituti anche ai procedimenti pendenti, ove possibile, e qualora ciò comporti un vantaggio per l'intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale.

Proposta ANCE

- *applicabilità delle nuove regole di gestione dell'insolvenza, ai procedimenti pendenti, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l'intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale*

I CONTENUTI PRINCIPALI DEL DECRETO LEGISLATIVO

Principali novità

Le principali linee guida del Decreto Legislativo riguardano:

- la **sostituzione** del termine «**fallimento**» con l'espressione «**liquidazione giudiziale**», al fine di evitare il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagna alla parola "fallito";
- l'introduzione della **definizione dello stato di crisi**, intesa come difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza a far fronte alle proprie obbligazioni;
- la nozione di **insolvenza**, che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, sulla base dei quali viene accertato che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- l'adozione di **un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore**, in un'ottica di semplificazione;
- l'**assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore**, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
- la **riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali**, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
- la priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la **continuità aziendale**, anche tramite un diverso imprenditore, **purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa**;
- l'**istituzione**, presso il Ministero della Giustizia, di un **albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione** o di controllo nell'ambito di **procedure concorsuali**, con l'indicazione dei

- requisiti di professionalità esperienza e indipendenza** necessari all'iscrizione;
- **l'armonizzazione delle procedure di gestione della crisi** e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

La buona fede dei creditori (art.4)

La legge delega contiene una serie di disposizioni relative al comportamento dei creditori nella gestione dell'insolvenza, nell'ambito sia delle procedure d'allerta, sia del concordato preventivo, nonché della liquidazione giudiziale.

Anche a seguito dell'intervento dell'ANACE in sede parlamentare, questo principio è stato **dettagliato** nel D.Lgs. 14/2019 prevedendo, nella condotta del creditore, **l'obbligo di collaborazione con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale**, nonché **l'obbligo di riservatezza** in merito alla **situazione del debitore**.

In particolare, la disposizione prevede che *«i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite»*.

La posizione dell'ANACE

Pur apprezzando la formulazione attuale del principio di buona fede, a parere dell'ANACE, nell'ambito dei decreti correttivi al D.Lgs. 14/2019, **andrebbe ulteriormente specificato che il creditore non deve ostacolare irragionevolmente le trattative tra il debitore e gli altri creditori**.

Proposta ANCE

- *specificare, nel principio di buona fede dei creditori, il **divieto di ostacolare irragionevolmente le trattative tra il debitore e gli altri creditori***

Procedure d'allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25)

La novità di maggior rilievo riguarda la disciplina della **nuova procedura d'allerta e composizione assistita della crisi**, che consiste in una serie di regole volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all'intervento del tribunale.

Si ricorda che la nuova normativa **non si applica alle società quotate e alle grandi imprese** come definite dalla normativa europea (es. 250 dipendenti in media

in un'impresa) e, pertanto, interesserà la stragrande maggioranza delle imprese del settore delle costruzioni.

Indicatori della crisi (art. 13)

Il D.Lgs. individua in alcuni *indicatori di crisi* i parametri che attestano la situazione di difficoltà dell'impresa, da utilizzare ai fini delle procedure d'allerta e composizione della crisi.

In particolare, si tratta di «*squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore (...), rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi (...) e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso*».

Costituiscono indicatori della crisi quelli che misurano:

- la **sostenibilità** degli **oneri dell'indebitamento** con i **flussi di cassa** prodotti dall'impresa;
- l'**adeguatezza** dei **mezzi propri rispetto a** quelli di **terzi**;
- i **ritardi** nei **pagamenti** reiterati e significativi (ivi compresi quelli riferiti ai debiti per le retribuzioni, o verso i propri fornitori – *cf.* anche l'art.24).

Tali indicatori verranno elaborati, con cadenza almeno triennale, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in modo specifico per ogni tipologia di attività economica, secondo la classificazione I.S.T.A.T., ed approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici così elaborati, deve specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e deve indicare, nella medesima nota, gli indici idonei a far presumere la sussistenza del suo stato di crisi (tali ulteriori indici devono essere ritenuti adeguati rispetto alla specificità dell'impresa da un professionista indipendente).

Nomina degli organi di controllo (artt.375 e 379)

Un ulteriore passaggio, funzionale alla rilevazione della situazione di crisi consiste nell'individuazione dei soggetti preposti a vigilare sull'andamento dell'impresa, a cura dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, con l'obbligo di segnalare eventuali situazioni che potrebbero mettere a rischio la continuità aziendale, ai fini di una tempestiva risoluzione in forma stragiudiziale.

In linea generale, introducendo il co.2 all'art.2086 del codice civile, viene stabilito l'obbligo, per l'imprenditore, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, al fine di:

- rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa e l'eventuale perdita della continuità aziendale;

- adottare le misure idonee per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Per quel che riguarda, invece, le **società a responsabilità limitata**, il decreto legislativo, con una modifica all'art.2477 del codice civile, riduce le soglie per la nomina obbligatoria **dell'organo di controllo** o del revisore, figure che si affiancano agli amministratori, ai quali resta demandata la gestione della società¹.

In particolare, secondo le nuove regole, **l'obbligo di nomina scatterà quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:**

- 1) totale dell'attivo dello **stato patrimoniale: 2 milioni di euro;**
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **2 milioni di euro;**
- 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

Le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l'atto costitutivo, ai fini della nomina dell'organo di controllo, entro nove mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo (ossia entro il 16 dicembre 2019).

Si precisa che, per tutte le imprese (e non solo per le srl), la rilevazione e segnalazione della situazione di crisi da parte dell'organo di controllo è obbligatoria e consente di superare la responsabilità solidale derivante da eventuali successive azioni od omissioni dannose per l'impresa commesse dagli amministratori (art.14).

Fase di allerta (art. 12, 14-15)

La procedura d'allerta consiste in una **serie di segnalazioni qualificate** che devono essere **effettuate** dagli **organi di controllo delle società**, ovvero dai **creditori pubblici qualificati** (Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione).

Controllo interno

In particolare, per quel che riguarda gli **organi di controllo delle imprese**, la **segnalazione dello stato di crisi** deve avvenire in primo luogo nei **confronti degli amministratori** (cd. *controllo interno*), secondo specifiche modalità stabilite dall'art.14 del D.Lgs. 14/2019.

Controllo esterno

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'informativa interna alla società, **non vengano prese misure per contrastare la crisi d'impresa** (entro il termine massimo di novanta giorni dalla segnalazione), **l'organo di controllo deve informare** l'Organismo di Composizione della Crisi (**OCRI** – cd. *controllo esterno*).

¹ Cfr. anche i nuovi artt.2257, 2380-bis e 2475 del codice civile, come modificati dall'art.377 del decreto legislativo 14/2019.

Tale organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.

In particolare, **viene stabilito che un membro del collegio appartenga all'associazione imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore.**

In sostanza, il D.Lgs. stabilisce che l'intervento dell'OCRI può essere richiesto dal debitore o, indirettamente, **su segnalazione:**

- degli **organi di controllo societari** di fronte a degli **squilibri** di carattere **reddituale, patrimoniale o finanziario** rapportati alle **caratteristiche dell'attività imprenditoriale** (rilevabili tramite degli **indicatori di crisi elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti** ed esperti contabili tenendo conto delle sostenibilità dei debiti in un tempo di 6 mesi, delle prospettive di continuità aziendale e dell'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti);
- dei **creditori pubblici qualificati** (Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione).

Composizione assistita della crisi (artt. 18-25)

A seguito dell'**istanza del debitore**, o della **segnalazione** degli **organi di controllo/creditori pubblici qualificati** si attiverà la **procedura di composizione** della crisi (con durata massima di nove mesi, in caso di proroga) di fronte all'OCRI, che si sostanzia nell'avvio di trattative per la ricerca di soluzioni concordate.

Nel corso della procedura il **debitore può chiedere** al tribunale l'adozione di **misure protettive** per consentirgli di concludere le trattative al riparo da iniziative dei creditori (es. blocco di azioni esecutive o cautelari).

L'eventuale accordo raggiunto con i creditori coinvolti deve avere forma scritta e resta depositato presso l'organismo di composizione della crisi e non è visibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. **L'accordo produce gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento.**

Nel caso in cui **non sia possibile raggiungere un accordo** e non sia stata presentata una domanda di accesso ad una procedura concorsuale (oppure il debitore non compare dinanzi al collegio nominato o non presenta l'istanza di composizione) il **collegio**, se ritiene che via siano gli elementi da rendere evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza, tramite il referente, ne **da notizia al pubblico ministero** (che potrà, **se ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercitare le sue iniziative**).

Come previsto nella legge delega, il decreto 14/2019 prevede delle **misure premiali** a favore del debitore che tempestivamente proponga l'istanza per la composizione assistita della crisi oppure l'accesso ad una delle procedure concorsuali previste.

E' considerata **tempestiva** l'iniziativa del debitore che propone la domanda di accesso ad una procedura concorsuale in un termine non superiore a 6 mesi oppure

l'istanza di composizione della crisi entro 3 mesi entrambi decorrenti dal ricorrere, in via alternativa, dei seguenti casi:

- **esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 60 giorni**, per un ammontare pari ad oltre la metà del salario complessivo mensile non corrisposto;
- **esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni**, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- **il superamento nell'ultimo bilancio approvato** o, comunque, per oltre 3 mesi, **degli indici di crisi**, come elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In riferimento alle misure premiali, come previsto dalla legge delega, è stata prevista oltre alla non punibilità di alcuni reati (es. bancarotta semplice e altri reati quando abbiano cagionato un danno di lieve entità) anche una **riduzione degli interessi** e delle **sanzioni sui debiti fiscali, come richiesto dall'ANACE**.

La posizione dell'ANACE

In linea generale, l'introduzione dei nuovi strumenti di allerta appare positiva, poiché consente di affrontare la situazione di crisi dell'impresa in una fase precedente all'intervento del tribunale, intervento che, quindi, diviene eventuale.

Inoltre, ove effettivamente attuata, la garanzia di riservatezza nella fase di composizione della crisi consentirà all'impresa di mantenere l'affidabilità necessaria nei rapporti con i propri fornitori e contraenti.

In ogni caso, è da valutare l'effetto complessivo dell'accesso all'allerta in termini di risanamento dei debiti dell'impresa, tenuto conto che, utilizzando l'istituto si perviene ad un accordo che ha gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento, che ha efficacia limitata, poiché si rivolge ai soli creditori aderenti.

Ad una prima analisi della disposizione, sembrerebbe più efficace per l'impresa pervenire, invece, ad un accordo di ristrutturazione, a cura degli organi societari, già nella fase di "controllo interno", precedente al coinvolgimento dell'OCRI.

Si ritiene, inoltre, che occorra intervenire sulle modalità di individuazione degli indici della crisi d'impresa (ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta.

Infatti, nel D.Lgs. la definizione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa viene demandata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con cadenza almeno triennale, e per tutti i settori produttivi, sulla base della classificazione ISTAT.

Sul punto, non si ritengono sufficienti, in termini di conoscenza dei diversi settori produttivi, i riferimenti generici al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ed alla classificazione ISTAT, che non appaiono in grado di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di know-how) delle imprese.

Tali approfondimenti si ritengono, invece, necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di cogliere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle rispettive associazioni di categoria.

Per tale ragione, l'ANACE ritiene **indispensabile intervenire nella definizione degli indicatori di crisi per il settore delle costruzioni**, che dovranno necessariamente tener conto sia della specificità dell'attività esercitata (commesse pubbliche, costruzione per la vendita, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), sia della collocazione dell'impresa sul territorio.

In sostanza, si ritiene che, in via preliminare, le imprese del settore vadano suddivise in gruppi omogenei, che tengano conto della specificità dell'attività esercitata e delle modalità di acquisizione dei lavori, utilizzando, ad esempio, una metodologia analoga a quella a suo tempo utilizzata per gli Studi di Settore, ad oggi in corso di sostituzione con gli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA).

Gli indicatori di crisi potranno essere determinati solo successivamente a tale suddivisione, in grado di far emergere la tipicità di ciascuna impresa.

Proposta ANCE

- **coinvolgimento dell'Associazione nella definizione degli indicatori di crisi specifici per il settore delle costruzioni, sulla base di modelli organizzativi omogenei, e tenuto conto della territorialità**

Accordi per la regolazione della crisi d'impresa (artt. 56-57, 61)

Come già previsto anche nella legge fallimentare (legge 267/1942), il D.Lgs. 14/2019 richiama alcune tipologie di accordo stragiudiziale per la risoluzione della crisi d'impresa, ed introduce un nuovo strumento per pervenire all'intesa con i creditori, denominato "accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa".

Di seguito si illustrano in estrema sintesi le principali caratteristiche di tali strumenti di regolazione della crisi d'impresa.

Accordi in esecuzione di piani attestati (art.56)

L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento dei debiti dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

In particolare, il piano deve avere data certa e deve indicare:

- la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- le principali cause della crisi;

- le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- gli apporti di finanza nuova;
- i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Al piano devono essere allegati:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, ed i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano devono essere attestati da un professionista.

Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

Si ricorda che, in caso di accesso alle procedure d'allerta, l'accordo con i creditori che risulta a seguito della composizione della crisi dinanzi all'OCRI produce gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento.

VALUTAZIONI

Si fa presente che l'accordo cui si perviene mediante tale strumento non prevede il coinvolgimento dell'intero ceto creditorio, con la conseguenza che possono restare in essere le obbligazioni nei confronti degli altri creditori (cd. creditori estranei).

Questa tipologia di accordo è anche lo sbocco della procedura d'allerta, a seguito della regolazione della crisi di fronte all'OCRI.

Ad una prima analisi della disposizione, tenuto conto dell'eventuale sua limitata efficacia per i creditori, sembrerebbe meno adeguato, in termini di

risanamento del debito, rispetto ad un accordo di ristrutturazione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (art.57)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti², e sono soggetti ad omologazione da parte del Tribunale.

Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione.

Il piano deve essere redatto secondo le modalità stabilite per gli accordi su piani attestati (ivi compresa la documentazione da allegare).

Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

- entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

Si precisa ulteriormente che, mediante l'accordo di ristrutturazione, il debitore può proporre la transazione fiscale (*cf.* il paragrafo specifico sul tema).

VALUTAZIONI

Rispetto al piano attestato, l'efficacia di tale strumento per la ridefinizione dei debiti dell'impresa è più ampia, non solo perché la fattibilità del piano è garantita dal controllo del Tribunale (omologazione), ma anche perché consente di regolare le obbligazioni pendenti anche nei confronti dei creditori estranei all'accordo.

Tuttavia, questa tipologia di accordo appare di più difficile attuazione, tenuto conto che questo deve interessare almeno il sessanta per cento dei creditori e deve garantire il pagamento integrale dei debiti dei creditori estranei.

² Tale percentuale può essere ridotta della metà nell'ipotesi in cui il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi, rinuncia a richiedere le misure protettive temporanee (cd. "accordo di ristrutturazione agevolato").

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art.61)

Questo strumento, introdotto per la prima volta dal D.Lgs. 14/2019 rappresenta una figura ibrida, a metà fra un accordo di ristrutturazione ed un concordato.

Infatti, utilizzando questa modalità di risanamento dei debiti d'impresa, l'**accordo con i creditori** viene **raggiunto in parte** mediante il **consenso individuale, in parte** a seguito del voto, cui accede una categoria omogenea di creditori.

In sostanza, è possibile suddividere parte dei creditori in categorie con analoga posizione giuridica, e solo con riferimento a tale componente (pari almeno al 75% di tutti i creditori appartenenti alla medesima categoria) la proposta del debitore viene accolta mediante il voto a maggioranza dei creditori (come accade in caso di concordato).

Una delle condizioni per accedere a tale forma di adempimento consiste nella circostanza che l'**accordo abbia carattere non liquidatorio**, e preveda il **mantenimento della continuità aziendale**, sia in forma diretta che indiretta (ovvero mediante la continuazione dell'impresa da parte di un soggetto diverso).

Inoltre, viene espressamente stabilito che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente con il ricavato derivante dalla prosecuzione dell'attività d'impresa.

In analogia con gli accordi di ristrutturazione, anche **tale forma di risoluzione** della crisi d'impresa deve essere **omologata dal Tribunale**.

Un'ulteriore peculiarità è data dal fatto che l'**efficacia dell'accordo può essere estesa**, su richiesta del debitore, **ai creditori appartenenti ad una categoria**, che non abbiano aderito all'accordo (**creditori estranei**).

Tali soggetti devono essere soddisfatti, in base a quanto stabilito nell'accordo, in ogni caso in misura non inferiore rispetto a quanto otterrebbero nell'ipotesi di liquidazione giudiziale.

Si precisa ulteriormente che, mediante l'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, il debitore può proporre la transazione fiscale (cfr. il paragrafo specifico sul tema).

VALUTAZIONI

Il D.Lgs. estende dal punto di vista generale una tipologia di risoluzione della crisi che era già prevista, nella legge fallimentare, unicamente per i creditori appartenenti al settore bancario e finanziario.

Concordato preventivo (artt. 44 e 84-120)

In estrema sintesi, in linea con quanto previsto dalla legge delega è stato, in particolare:

- **limitato nell'operatività il cd. concordato in bianco** (che consente all'imprenditore di godere immediatamente degli effetti derivanti dall'apertura

della procedura concordataria attraverso la presentazione di una domanda incompleta sia del piano che della proposta).

In particolare, il termine per la presentazione della proposta di concordato e del piano viene fissato tra i trenta ed i sessanta giorni (prorogabile di ulteriori sessanta giorni – art.44), con una forte riduzione rispetto alle tempistiche attuali (tra i sessanta e i centoventi giorni, prorogabili di altri sessanta – art.161 legge fallimentare);

- **privilegiato quello in continuità aziendale** (diretta, ovvero indiretta³) consentendo quello liquidatorio solo in caso di apporto di risorse esterne che consentano l'aumento di almeno il **10%** del soddisfacimento dei singoli creditori chirografari e che in ogni caso non può essere inferiore al **20%** dell'ammontare complessivo del credito chirografario (art.84);
- nell'ambito del concordato in continuità è prevista la possibilità che il piano possa prevedere una **moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca fino a 2 anni dall'omologazione.**

VALUTAZIONI

Si esprime apprezzamento, nelle linee essenziali, sulle modifiche apportate al concordato preventivo, specie per quel che riguarda la maggiore attenzione riservata dal Legislatore alla continuità aziendale.

Transazione fiscale (artt.63, 88)

Anche a seguito della riforma delle procedure d'insolvenza, viene disciplinata la transazione fiscale, sia nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, che in caso di accesso al concordato preventivo.

Come noto, la transazione fiscale è uno strumento che consente al debitore di pervenire ad un accordo con l'Amministrazione finanziaria.

In particolare, mediante la transazione fiscale può essere concessa la dilazione nel pagamento ovvero la riduzione dei debiti fiscali di matrice erariale (con esclusione dei tributi locali), ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali.

L'adesione alla proposta avviene a seguito del parere conforme della competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, mediante la sottoscrizione dell'atto da parte del direttore dell'ufficio.

La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

³ Si tratta della gestione dell'impresa da parte di un soggetto diverso dal debitore.

VALUTAZIONI

Tale strumento viene già ampiamente utilizzato anche nell'ambito degli accordi di risanamento del debito d'impresa, in base alla disciplina attuale.

Si ricorda che, oltre alla rateizzazione, la riduzione dell'importo del debito fiscale riguarda anche l'IVA, come fortemente voluto anche dall'ANACE, a seguito dell'introduzione, nel 2017, di una specifica disposizione normativa che è giunta a valle del riconoscimento, da parte della Corte di Giustizia dell'UE, della compatibilità con le regole comunitarie, del pagamento parziale del debito IVA da parte dell'imprenditore in stato di insolvenza.

Liquidazione giudiziale (artt.121-277)

La riforma ha posto come principio quello di eliminare il termine "fallimento" e di sostituirlo con l'espressione "liquidazione giudiziale".

Le modifiche non hanno interessato solo l'aspetto terminologico ma anche la procedura.

In base a quanto previsto dalla legge delega il D.Lgs. 14/2019 prevede **un maggior potere** in capo al **curatore**. Tra questi il riconoscimento di un potere di accertamento e accesso ai dati in possesso della pubblica amministrazione ivi comprese le banche dati al fine di consentire al curatore di avere un rapido e dettagliato resoconto del patrimonio del debitore.

Al fine di una migliore soddisfazione dei creditori il D.Lgs. prevede che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ponga in essere tutti gli atti necessari all'organizzazione e alla struttura finanziaria (es. cancellazione ipoteche, donazioni e accettazione eredità, transazioni, compromessi etc).

Fornita, inoltre, una maggiore disciplina dei rapporti giuridici pendenti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione tra cui l'autonoma regolamentazione del contratto preliminare anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.

VALUTAZIONI

Sotto tale profilo, l'attribuzione, in capo al curatore, di una serie di compiti e di indagini che si riflettono sulla sfera patrimoniale del debitore, va letta in senso positivo, laddove consente uno snellimento della procedura.

Esdebitazione (artt.278-283)

Nell'ambito della riforma della disciplina dell'esdebitazione (estinzione del debito), oltre all'estensione della stessa alle società (prima esclusa e riservata solo alle persone fisiche) il D.Lgs. 14/2019, come previsto dalla legge delega, introduce la particolare forma di **esdebitazione di diritto**.

Si tratta di una procedura, applicabile una sola volta, riservata nei confronti del debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. E' fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti. Ai creditori è data la possibilità di proporre opposizione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto.

Procedure per i gruppi di imprese (artt.284-292)

Il D.Lgs. detta delle disposizioni particolari per la regolazione della crisi o insolvenza dei gruppi di imprese.

In particolare tra queste si segnalano:

- **l'unicità della procedura** attraverso ad esempio la proposizione congiunta della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di accesso al concordato preventivo con la predisposizione di un piano unitario etc.;
- la possibilità che i **piani concordatari di gruppo possano prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre imprese del gruppo**;
- l'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale qualora si ritenga che, alla stregua di una valutazione complessiva del piano unitario o dei piano collegati, i **creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società**.

Compensi dei professionisti (artt. 23, 137 e 351)

In base al principio di **economicità delle procedure** e a quanto stabilito dalla legge delega sono state dettate delle misure finalizzate a limitare i **costi professionali e di consulenza**. Sul punto il D.Lgs. indica i meccanismi di calcolo del compenso a seconda del tipo di procedura.

Ad esempio, in caso di **composizione assistita della crisi**, il compenso dell'organismo ad hoc costituito (cd. OCRI), se non concordato con l'imprenditore, è liquidato tenuto conto dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

La quantificazione del compenso del collegio viene stabilita in base a specifici parametri, e commisurata al compenso ricevuto dal curatore in caso di liquidazione giudiziale.

In particolare, vengono presi in considerazione a seconda della fase della procedura di fronte all'OCRI (ad esempio, mancata comparizione o audizione del debitore, e procedimento vero e proprio di composizione assistita della crisi):

- il **compenso minimo spettante al curatore, adeguatamente ridotto**, che viene suddiviso in diverse percentuali fra il referente dell'OCRI ed i componenti del collegio;

- i **compensi** e i rimborsi delle spese **stabiliti** in base al **decreto del Ministro della giustizia** 24 settembre 2014, n.202, con alcuni correttivi individuati dal medesimo D.Lgs. 14/2019.

Nell'ipotesi, invece, di **concordato preventivo** e di **liquidazione giudiziale**, il compenso, rispettivamente, del commissario giudiziale e del curatore è determinato secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della Giustizia (tenendo conto dei risultati ottenuti con l'esercizio dell'impresa e dei benefici economici ricevuti dai creditori), e in ogni caso dopo l'approvazione del rendiconto, ovvero dopo l'esecuzione del concordato.

Se, dopo la chiusura della procedura, vi è stata prosecuzione nell'incarico finalizzata a portare a termine giudizi pendenti o altre operazioni, spetta al curatore un'integrazione del compenso per l'ulteriore attività svolta.

In presenza di più curatori nell'incarico viene liquidato un compenso complessivo al termine della procedura, al fine di evitare liquidazioni parziali eccessive rispetto al risultato finale, e questo viene ripartito proporzionalmente all'attività compiuta.

La posizione dell'ANCE

Le disposizioni sui compensi dell'OCRI, del curatore e degli ulteriori professionisti che intervengono nelle diverse procedure non appaiono di agevole lettura, specie per quel che riguarda l'ammontare massimo liquidabile. Occorrerebbe, in tal senso, una norma specifica relativa alla disciplina dei costi professionali e di consulenza.

In particolare, la determinazione del compenso dei professionisti (commissario giudiziale, curatore, OCRI) al termine della procedura, l'ANCE ritiene che i relativi importi debbano essere calcolati in proporzione all'attivo realizzato, ed in misura non superiore al 3% del valore della procedura (oggi il costo dei consulenti comporta un onere per le imprese pari al 10-15% e tale da compromettere talvolta la prosecuzione dell'attività nonostante il superamento dello stato di crisi).

Anche su tale tema nel corso dell'esame alla Camera del DdL delega è stato approvato un ordine del giorno (9/3671-bis – A/12, Dambruoso, Matarrese, Vargiu) che impegna il Governo "a contenere i compensi dei professionisti incaricati nel corso delle procedure concorsuali, valutandone la parametrizzazione all'entità dell'attivo realizzato e stabilendo un eventuale tetto in relazione all'attivo medesimo".

La proposta, inoltre, è in linea con quanto recentemente previsto dalla Legge 172/2017 di conversione del Decreto Legge 148/2017 (cd. Decreto Fiscale) che ha introdotto per le prestazioni professionali il principio dell'equo compenso proporzionato "alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale".

Proposta ANCE

- **limitazione ai compensi dei professionisti preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare al termine della procedura in proporzione all'attivo realizzato ed entro il**

teetto del 3% del valore della procedura**Responsabilità degli amministratori (art.378)**

In attuazione della legge delega, con alcune modifiche al codice civile (artt.2476 e 2486) viene accentuata la responsabilità degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.

In particolare, viene previsto espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Viene, inoltre, introdotto un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio (specie nell'ipotesi in cui manchino le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare).

La posizione dell'ANACE

In attuazione dei principi generali della riforma, l'art.349 del D.Lgs. prevede la sostituzione le espressioni "fallimento", "procedura fallimentare" e "fallito" con "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale".

Viene, inoltre, introdotta la definizione di "crisi" del debitore, individuata nello «stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore» ed impedisce il rispetto delle obbligazioni già assunte.

In tal senso, si ritiene indispensabile che venga codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni eccezionali di congiuntura economica avversa come quella che ha colpito il settore dell'edilizia dal 2008 ad oggi), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori.

In particolare, i criteri per individuare l'oggettiva e straordinaria difficoltà economica legata alla congiuntura economica potrebbero essere riferiti ad una situazione sopravvenuta ed imprevedibile conseguente ad una tendenza sfavorevole delle condizioni di mercato che siano comprovate dall'andamento del valore aggiunto per settore di attività economica come certificato dall'ISTAT, nonché a quelli stabiliti analogamente dall'art.19, co.1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dal D.M. 6 novembre 2013, in materia di concessione della rateizzazione straordinaria per le cartelle esattoriali, fino a centoventi rate⁴.

⁴ L' art. 19 comma 1-quinquies del DPR 602/73 stabilisce che la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili qualora "il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

Si ritiene, inoltre, che la difficoltà legata alla congiuntura economica possa essere comprovata da specifici indici di affidabilità del debitore quali, ad esempio, l'esercizio durevole dell'attività, la regolarità nel versamento di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali, criteri peraltro già utilizzati dal Legislatore nell'ambito della disciplina dei rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, per definire i contribuenti "virtuosi", che non devono prestare la garanzia fideiussoria ai fini del recupero del credito IVA (art.38-bis, co.3 e 4, del D.P.R. 633/1972).

Tra gli altri indici di affidabilità si potrebbero richiamare anche alcune condizioni soggettive relative all'assenza a carico degli amministratori di condanne con sentenze passate in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa (cfr. il precedente art. 142 comma 1 punto 6 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267 in tema di esdebitazione).

Si tratta di criteri da valutarsi con riferimento al periodo antecedente all'avvio della procedura, utili ad escludere o quantomeno, attenuare, la responsabilità degli amministratori, che, a parere dell'ANACE, dovrebbero essere perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell'impresa sia causato da fattori economici oggettivi e non dipenda da "leggerezze" nella gestione patrimoniale dell'impresa.

Ciò è particolarmente importante poiché la vastità della crisi economica ha già provocato un numero altissimo di fallimenti con il rischio reale e gravissimo di bloccare ogni "vocazione imprenditoriale" per il prossimo futuro, con gli immaginabili effetti drammatici non solo sull'economia generale ma anche e soprattutto sulle concrete capacità di ripresa occupazionale.

Al riguardo, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori, si ritiene opportuno contemperare tale aspetto con quanto sottolineato più volte anche dalla Commissione Europea, che ha richiamato l'urgenza di un diverso trattamento del c.d. "fallimento onesto".

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile".

Il DM 6 novembre 2013 stabilisce, in particolare, all'art. 3 le condizioni per la richiesta del piano di rateazione prevedendo che "ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso art. 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Ad ulteriore sostegno di tali temi si ricorda che durante l'esame del disegno di legge delega al Senato sono stati approvati diversi ordini del giorno (G/2681/4/2 a firma del Sen. Albertini – Gruppo AP; G/2681/7/2 G/2681/8/2 G/2.100 a firma del Sen. Caliendo – Gruppo FI) con i quali il Governo si è impegnato a prendere in considerazione le indicazioni in merito all'introduzione della definizione del cosiddetto fallimento onesto o comunque di valutare l'opportunità nell'esercizio della delega di individuare strumenti che consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori, che nella prolungata fase della crisi hanno agito con diligenza per la salvaguardia della continuità d'impresa.

Si ricorda altresì che è stato accolto l'ordine del giorno presentato dal Relatore Sen. Pagliari (G/2681/2/2) relativo alla necessità che nell'ambito dell'attività legislativa delegata sia valutata "l'opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina".

Proposta ANCE

- **definizione dello stato di crisi distinguendo fra insolvenza dovuta ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all'insolvenza prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori**
- **esclusione dalla responsabilità degli amministratori nel caso in cui l'insolvenza dell'impresa sia dipesa da cause economiche oggettive e non da una gestione patrimoniale colpevolmente incauta**